



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 52 del 06.03.2012**

FALLIMENTO ORSI IMPIANTI S.P.A. RINUNCIA A PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CON IL QUALE NON E' STATO AMMESSO IL CREDITO AL CHIROGRAFO VANTATO DAL COMUNE NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO ORSI IMPIANTI S.P.A.

VERBALE

Il 06 febbraio 2012 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
7	Scanagatti Roberto	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Fallimento Orsi Impianti S.p.A. Rinuncia a proporre opposizione al decreto del giudice delegato con il quale non è stato ammesso il credito al chirografo vantato dal Comune nei confronti del Fallimento Orsi Impianti S.p.A.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della dichiarazione del curatore del fallimento Orsi Impianti S.p.A. dalla quale emerge che allo stato attuale non sono prevedibili ripartizioni a favore dei creditori chirografari.
- 2) conseguentemente di rinunciare a proporre opposizione al decreto del giudice delegato col quale non è stato ammesso al passivo il credito chirografario vantato dall'Amministrazione comunale nei confronti del fallimento Orsi Impianti S.p.A.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

il Comune di Sesto San Giovanni con contratto n. di Rep. 49730 del 24.10.2007 ha affidato all'impresa Orsi Impianti S.p.A. i lavori di ampliamento della Casa per ferie "Salvador Allende" in Marina di Bibbona. - realizzazione sala congressuale/auditorium e spazi annessi 1° lotto funzionale per un importo di affidamento contrattuale pari a € 1.069.251,33 oltre iva e con contratto n. di Rep. 49771 del 22/07/2009 sono stati affidati anche i lavori complementari per un importo pari a € 238.621,30 oltre iva;

A fronte di gravi e accertate inadempienze con determinazione dirigenziale n. 59 del 7/9/2010, è stata disposta ai sensi dell'art. 136 del Dlg. 163/06 e dell'art. 50 del capitolato speciale d'appalto la risoluzione in danno per il grave inadempimento, la grave irregolarità ed il grave ritardo nelle obbligazioni di cui ai contratti soprarichiamati nei confronti dell'impresa Orsi Impianti S.p.A., disponendo di intraprendere ogni azione utile per il risarcimento dei danni patiti dalla Stazione Appaltante conseguentemente alle inadempienze contrattuali e riservandosi la quantificazione di quelli futuri necessari al fine della fruibilità e collaudabilità della struttura.

In data 31/03/2010, con sentenza n. 24/2010 emessa dal Tribunale Civile di Genova, l'impresa Orsi Impianti S.p.A è stata dichiarata fallita ed in data 7 dicembre 2010 è stato depositato il decreto di esecutività dello stato passivo.

Il Direttore del Settore Urbanistica, in esecuzione alla citata determinazione di risoluzione contrattuale ha depositato presso la sezione fallimentare del Tribunale civile di Genova, ricorso per insinuazione tardiva al passivo ex art. 101 L. Fallimentare nei confronti del Fallimento Orsi Impianti S.p.A, per il recupero del credito pari a € 460.750,43 derivante da vizi e difetti dei lavori, dall'applicazione delle penali per ritardo e all'esecuzione in danno e per i maggiori costi sostenuti per le opere di completamento dei lavori lasciati incompiuti (riservandosi la quantificazione di ulteriori necessari al fine della fruibilità e collaudabilità della struttura) . Con due successivi atti aggiuntivi il citato Direttore ha provveduto a precisare l'ammontare del credito, il primo a seguito dell'incameramento della fidejussione a garanzia dei lavori,

(rideterminando il credito a € 432.747,80) il secondo a seguito della quantificazione dei lavori occorsi per la fruibilità della struttura, rideterminando così l'ammontare del credito in € 622.747,80.

In data 24 gennaio 2012 veniva fissata l'udienza per la verifica del terzo stato passivo delle istanze tardive nelle quali era compreso il credito chirografario vantato dal Comune di Sesto San Giovanni.

Il curatore con nota prot. gen. 12269 del 15 febbraio 2012, comunicava l'esito del procedimento di accertamento dello stato passivo informando che il giudice delegato, dichiarando con decreto esecutivo lo stato passivo non ammetteva il credito di € 432.747,80 con la seguente motivazione: "in quanto motivato da penali per ritardo non applicabili, vizi e difetti non riconosciuti, maggiori costi non riconosciuti oltre a maggiori costi ammissibili ma già rimborsati dall'incasso polizze fidejussorie".

Si dà invece atto che il credito di € 190.000 oggetto del secondo atto di precisazione per ulteriori lavori occorsi per la fruibilità della struttura, non risulta essere stato inserito nel terzo stato passivo in quanto formalizzato oltre termine.

Considerato che a norma degli art. 98 e 99 della Legge Fallimentare è possibile proporre opposizione contro il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del curatore, si rende opportuno verificare alla luce sia delle motivazioni del decreto del giudice delegato poste a fondamento della non ammissione del credito, sia delle risultanze documentali circa l'entità delle somme disponibili e l'entità dei crediti ammessi, l'opportunità di proporre impugnazione.

In proposito si evidenzia che il Curatore interpellato in merito allo stato della procedura, ha fatto pervenire in data 2 marzo (prot. gen. 16823) una dichiarazione (che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto) dalla quale risulta che i crediti ammessi al chirografo e privilegio sopravanzano di molto le somme attualmente disponibili per un riparto e che quindi allo stato non ritiene prevedibili ripartizioni a favore dei creditori chirografari.

Al fine di valutare l'opportunità di impugnare il provvedimento del giudice che ha ritenuto non ammissibile il credito vantato dall'Amministrazione comunale, si formulano le seguenti osservazioni: di merito con riferimento alle motivazioni di esclusione, di opportunità con riguardo alla consistenza dell'attivo fallimentare.

Relativamente al merito: sostanzialmente le ragioni addotte per la non ammissione del credito vanno ascritte alla comune circostanza che i danni patiti dall'amministrazione comunale in seguito all'inadempimento dell'impresa Orsi Impianti S.p.A. e quindi la loro quantificazione, non risultano provati, occorrendo in tal senso un accertamento giudiziale.

L'Amministrazione comunale, al fine di un eventuale riconoscimento del credito, dovrebbe proporre opposizione al decreto di non ammissione contestualmente avanzando una richiesta di risarcimento del danno contro il fallimento Orsi Impianti S.p.A. in liquidazione, al fine di accertare giudizialmente l'entità dei danni derivanti dall'inadempimento dell'impresa fallita alle obbligazioni contrattuali.

In proposito si osserva che oltre alla normale alea connessa all'esito di giudizio, l'Amministrazione comunale dovrebbe sopportare i costi del procedimento giudiziale.

Relativamente all'opportunità: dalla menzionata comunicazione del curatore emerge che allo stato attuale la consistenza dell'attivo fallimentare, detratta dei crediti da lavoro dipendente (che troverebbero soddisfazione integrale), non risulterebbe sufficientemente capiente a soddisfare l'entità dei crediti ammessi conseguentemente allo stato non è prevedibile una ripartizione a favore dei creditori chirografari. A fronte della situazione esposta da parte del Curatore, risulta ragionevole presumere che il credito al chirografo vantato dal comune, ancorchè fosse accertato in sede giudiziale e quindi ammesso al passivo, non troverebbe comunque soddisfazione.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte e delle informazioni acquisite dal curatore fallimentare, considerato che allo stato attuale, anche in caso di esito favorevole di un'azione risarcitoria tendente all'accertamento del credito che verrebbe ammesso al chirografo, non essendo allo stato prevedibili ripartizioni a favore dei creditori chirografari, si valuta che pur sussistendo in astratto motivi di interesse per l'Amministrazione a proporre azioni per la tutela del credito, non si ravvisa opportuno agire in giudizio in quanto anche a fronte di un buon esito dell'azione giudiziaria, non deriverebbe al comune alcun vantaggio concreto, ma piuttosto ad un aggravio di spese processuali, tenendo anche conto che il foro competente sarebbe quello di Genova.

Sesto San Giovanni, 2 marzo 2012

IL FUNZIONARIO
(Avv. Patrizia Scheggia)

Visto:
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Affari Istituzionali e Legali
Dott. Massimo Piamonte